

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "AMICI DEL TEATRO DUE" ed ha sede legale in Parma, Borgo Salnitrra 10.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II – FINALITA' E SCOPI

Articolo 3 - Finalità e scopi

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e la diffusione della cultura teatrale, musicale, coreutica e in particolare promuovere e favorire lo sviluppo e il sostegno dell'attività di produzione della Fondazione Teatro Due mediante l'organizzazione di iniziative extra-teatrali, convegni, mostre, attività di formazione degli spettatori e quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento artistico e la promozione ad un pubblico sempre più vasto dell'attività della Fondazione Teatro Due.

L'Associazione potrà aderire ad altri enti e società che condividono le stesse finalità.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4 - Soci

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Articolo 5 - Categorie dei Soci

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- (1) Soci Fondatori
- (2) Soci Ordinari
- (3) Soci Sostenitori
- (4) Soci Onorari

Articolo 6 - Soci fondatori

I Soci appartenenti alla categoria dei Fondatori, fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente Statuto, hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

Articolo 7 - Soci Ordinari

Gli aspiranti all'ammissione come Soci Ordinari dovranno produrre al Presidente del Consiglio Direttivo apposita domanda e contestuale versamento della quota di adesione.

Il Presidente sottopone la domanda all'esame del Consiglio direttivo il quale decide sull'ammissione.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto di ammissione la tessera sociale che verrà aggiornata ogni anno al pagamento della quota annuale.

I soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 8 – Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori coloro che intendono dare solo un contributo economico libero per il perseguimento degli scopi sociali, senza diritto di voto.

Articolo 9 - Soci Onorari

La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per rilevanti meriti nei campi d'interesse previsti dalle finalità dell'Associazione ovvero abbiano acquisito particolari benemerienze in favore dell'Associazione.

I Soci Onorari sono esenti dall'obbligo della quota di adesione, contributi annuali e degli eventuali contributi straordinari.

I Soci onorari possono presenziare alle Assemblee e non hanno diritto di voto.

Articolo 10 - Perdita e qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- (A) per recesso, da presentarsi mediante invio di lettera scritta, e-mail o fax e con decorrenza immediata dalla data di comunicazione;
- (B) per morosità;
- (C) per radiazione.

La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio che:

- (A) riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell'Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all'immagine e reputazione della stessa;
- (B) si sia reso moroso e, malgrado l'invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto entro un mese al pagamento delle somme di cui è debitore nei confronti dell'Associazione;
- (C) abbia commesso infrazioni di particolare gravità.

Articolo 11 - Recesso o Morte dei Soci Fondatori

In caso di recesso o morte di uno o più dei Soci Fondatori presenti nel Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare sulle necessarie sostituzioni.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Articolo 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e delibera sul bilancio consuntivo, sulle iniziative e direttive generali dell'Assemblea, delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto, sulle quote associative, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

I Soci sono convocati dal Presidente in Assemblea mediante avviso per lettera, mail o fax almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e dunque atta a deliberare con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché siano presenti tutti i Soci aventi diritto di voto e nessuno si opponga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il sesto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio. Entro lo stesso termine viene approvato il rendiconto economico e finanziario preventivo.

Per eventuali modifiche allo Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Articolo 14 - Votazioni

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo il quale è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni o a revoca e non percepisce compensi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, il quale può nominare un Segretario/Tesoriere.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, elabora il programma delle attività della Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti la vita sociale della stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione degli aspiranti Soci e sulla eventuale loro radiazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'importo delle quote di adesione e associativa della prima annualità.

Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di delibera all'Assemblea.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo e preventivo e convoca l'Assemblea per l'approvazione dello stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate mediante lettera, e-mail o fax.

Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Soci Fondatori; in loro assenza dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente conterà doppio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il segretario tiene la contabilità, la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione dei programmi di attività definito dal Consiglio Direttivo nonché le iniziative autonome che, in caso di urgenza, si rendessero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19 - Natura del Patrimonio e delle Entrate

Il patrimonio è costituito da:

- (A) Beni mobili (materiali ed immateriali) ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

(B) quota di adesione iniziale;

(C) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

(A) la quota associativa annuale;

(B) contributo volontario e/o straordinario dei Soci;

(C) ogni altro provento conseguito per il perseguimento o il supporto della attività istituzionale.

Articolo 20 - Esercizio economico finanziario

L'esercizio economico finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

E' divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che procederanno all'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 22 - Libro dei Soci

L'Associazione conserva presso la sede sociale il Libro dei Soci, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica.

Il Libro dei soci deve essere aggiornato a cura del Segretario.

Articolo 23 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalle normative tempo per tempo vigenti che regolano l'Associazione.